



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11400 del 2019, proposto da
Comune di San Bartolomeo in Galdo in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Regus Avv
Di Pardo Presso in Roma, piazza del Popolo 18;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Citta' ed Autonomie
Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore; non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Comunicato del Ministero dell'Interno del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto la pubblicazione degli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 921 della L. 145/2018; dei relativi allegati, di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, l'Accordo Stato – Città e autonomie locali del 29.11.2018; i provvedimenti di approvazione dei fabbisogni standard 2018 del 13.9.2017 e 2019 del 12.9.2018; il decreto del MEF 30.10.2018 di definizione delle capacità fiscali 2019 dei comuni delle regioni a statuto ordinario; il D.P.C.M. 7.3.2018 e tutti i relativi allegati e tabelle; tutti nella parte in cui confermano, per il comune ricorrente, la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018» e mantenendo la medesima percentuale del 45% applicata l'anno precedente in ordine ai criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali e senza considerare nella ripartizioni le risorse derivanti dalla cessazione delle misure di contributo alla finanza di cui al D.L. 66/2014; con espressa riserva di motivi aggiunti per eventuali ulteriori atti lesivi non conosciuti.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

Del diritto del Comune ricorrente all'attribuzione del giusto importo del Fondo di Solidarietà Comunale – così come ricostituito a seguito della cessazione del contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui al comma 8, art. 47 d.L. 66/2014 – e rideterminato in ragione dei reali e corretti fabbisogni standard 2019 e capacità fiscali 2019 e della quota percentuale delle risorse del FSC da distribuire secondo i criteri di riparto perequativi del 60% anziché del 45 %.

NONCHE' PER LA CONDANNA

Delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza alla rideterminazione della quota di FSC 2019 effettivamente dovuta al Comune ricorrente secondo la corretta applicazione dei principi costituzionali e delle normativa vigente e all'erogazione delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza del ricorrente depositata il 16 dicembre 2019, con la quale si richiede l'autorizzazione alla notifica, a mezzo Internet, del ricorso a tutti i Comuni controinteressati, come indicati negli allegati al Comunicato del Ministero dell'Interno oggetto d'impugnazione;

Ritenuto che, nella specie, l'istanza risulta meritevole di accoglimento, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, sicché può autorizzarsi l'integrazione de contraddittorio mediante pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza; l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2019.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO